RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 87

Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina

Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione, l'incolpato, il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato e' iscritto e il procuratore della Repubblica possono proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Nel medesimo termine il ricorso e' notificato a cura del ricorrente alle altre parti. La parte che non ha proposto impugnazione puo' proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla notifica di cui al secondo periodo. Il ricorso e' depositato presso il consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilita' l'indicazione:

a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;

b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;

c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	III — Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-87-impugnazione-delle-decisioni-del-consiglio-distrettuale-di-disciplina

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it